

Oggetto: Contratto per il conferimento di incarico di consulente tecnico di parte al Prof. Massimo Montisci nella controversia [REDACTED] c/ Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto.

Premesso che:

- L'Ufficio Contenzioso e Disciplina di questa Direzione Regionale, su delega della Direzione Centrale del Personale – Ufficio Contenzioso e Disciplina (nota prot. 184875 del 24 dicembre 2012), ha rappresentato la necessità di avvalersi di un consulente tecnico di parte relativamente alla controversia in atto tra l'Agenzia e il [REDACTED]
- La Direzione Centrale del Personale – Settore Gestione del Personale – Ufficio Contenzioso e Disciplina con nota del 08 gennaio 2013 ha incaricato questa Direzione Regionale di nominare direttamente un consulente tecnico d'ufficio per la causa in oggetto;
- A tal fine l'Ufficio Contenzioso e Disciplina di questa Direzione ha contattato il Prof. Massimo Montisci, associato di Medicina Legale e Responsabile UOS di Medicina Necroscopica presso l'Azienda Ospedaliera di Padova.

Considerato che:

- Il Prof. Massimo Montisci appare particolarmente qualificato allo scoglimento dell'incarico.

Tanto premesso e considerato,

il giorno 30 gennaio 2013
in Venezia-Marghera, alla via G. de Marchi, n. 16

L'**Agenzia delle Entrate** (di seguito denominata "Agenzia"), con sede legale in Roma alla Via Cristoforo Colombo, 426, c/d, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, in persona del dott. Giovanni Achille Sanzò, nella sua qualità di Direttore Regionale, elettivamente domiciliato per la carica alla Via G. de Marchi, 16

e

il Prof. Massimo Montisci,

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

L'Agenzia, con il presente contratto, affida al Prof. Massimo Montisci l'incarico di consulente tecnico di parte nella controversia in atto tra l'Agenzia e il [REDACTED]

Art. 2 – Data di inizio e modalità di esecuzione.

Il Prof. Montisci si impegna a prestare la propria consulenza professionale per l'intera durata della controversia.

In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, il presente contratto sarà efficace solo a partire dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Agenzia.

Art. 3 – Riservatezza

Il Prof. Montisci si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico di consulenza in oggetto.

Art. 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il consulente per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell'art 3 della legge citata il conto dedicato è il seguente:

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

- MASSIMO MONTISCI codice fiscale MNTMSM63P05B354H.

Il Consulente si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il Consulente si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ad eventuali dipendenti, tramite il conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che il numero CIG è Z13086D98B.

Art. 5 – Corrispettivi e modalità di pagamento

Per lo svolgimento dell'incarico, l'Agenzia corrisponderà al Prof. Massimo Montisci un onorario, come da offerta economica prodotta il 15 gennaio 2013, variabile tra € 2.000,00 (duemila/00) e € 4.000,00 (quattromila/00) complessivi, a seconda della durata e della complessità delle operazioni peritali, oltre IVA.

Tale corrispettivo deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa.

Il corrispettivo di cui sopra verrà liquidato dall'Agenzia, previa presentazione di apposita fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sull'Istituto di Credito ed al numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto.

Il Prof. Massimo Montisci si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni dell'IBAN del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra modalità di comunicazione. I pagamenti effettuati con le modalità e al numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio per l'Agenzia.

In caso di ritardo nei pagamenti imputabile all'Agenzia verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di due punti percentuali.

Sulla busta contenente la fattura dovrà essere apposta la dicitura "Fattura Commerciale".

La fattura, recante il riferimento al presente contratto, dovrà essere intestata a:

- Agenzia delle Entrate - Via C. Colombo, 426 c/d 00145 - codice fiscale e partita IVA 06363391001

e spedita o consegnata a:

- Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto - Settore Gestione Risorse - Ufficio Risorse materiali - Via G. de Marchi, 16 - 30175 Marghera-Venezia.

Art. 6 - Trattamenti dei dati personali

Nell'attuazione del presente accordo, le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7 - Penali

Qualora per causa imputabile al Prof. Massimo Montisci le attività dedotte in contratto non possano essere compiute, l'Agenzia applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00).

Sarà facoltà dell'Agenzia compensare, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale, gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione del presente articolo con l'importo della fattura da liquidare.

Art. 8 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto al Prof. Massimo Montisci di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto.

In caso di inadempimento di tale obbligo, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento del danno, il presente atto si risolverà di diritto.

Art. 9 - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;

b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e il prof. Massimo Montisci espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta al Consulente.

In conformità agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i., anche il cessionario sarà tenuto ad indicare il CIG su indicato e ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto dedicato di cui sopra, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 10 - Recesso

L'Agenzia ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto mediante semplice comunicazione scritta senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia.

E' fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.

Art. 11 – Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante all'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Venezia.

Art. 12 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Prof. Montisci tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

Il Prof. Massimo Montisci dichiara di conoscere ed espressamente approva, le clausole e le condizioni contenute negli articoli qui di seguito elencati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Art. 2 – Data di inizio e modalità di esecuzione

Art. 3 – Riservatezza

Art. 4 – Flussi finanziari

Art. 5 – Corrispettivi e modalità di pagamento

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Art. 7 – Penali

Art. 8 – Divieto di cessione del contratto

Art. 9 – Cessione del credito

Art. 10 – Recesso

Art. 11 – Foro competente

Art. 12 – oneri fiscali e spese contrattuali

IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanni Achille Sanzò

